

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2657

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**d'AMATO LUIGI, PANNELLA, TEODORI,
MELLINI, RUTELLI, VESCE**

Presentata il 4 maggio 1988

**Provvedimenti urgenti per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Appaiono evidenti la necessità e l'urgenza di provvedimenti legislativi per dare attuazione alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, stipulata a Roma il 4 novembre 1950 da numerosi Paesi membri del Consiglio dell'Europa. Dall'epoca della ratifica ad oggi, per più di trent'anni, il nostro Paese è risultato ampiamente inadempiente per un deplorabile concorso di colpe del legislatore, dei magistrati giudicanti e dei magistrati requiranti.

1. La convenzione europea è stata ratificata e dichiarata esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848. L'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione esauriscono il contenuto della legge 848; alla legge è allegato il testo della convenzione, ma solo in lingua francese.

Al tempo della legge n. 848 del 1955 si pensava forse che l'ordine di esecuzione in essa contenuto sarebbe stato sufficiente a far penetrare nell'ordinamento italiano le regole fondamentali della convenzione ed anche a determinare l'abrogazione o la modificazione delle leggi nazionali incompatibili con le dette regole fondamentali.

In pratica quell'ordine si è rivelato insufficiente: i tribunali hanno ignorato la convenzione ed affermazioni incompatibili con la convenzione si rinvencono soprattutto nella giurisprudenza civile.

2. Sorte non diversa è toccata ai protocolli addizionali o integrativi della Convenzione.

Il protocollo n. 1 (dichiarato esecutivo con la stessa legge 848 del 1955), i protocolli n. 2 e 3 (dichiarati esecutivi con

legge 13 luglio 1966, n. 653) e il protocollo n. 5 (dichiarato esecutivo con legge 19 maggio 1967, n. 448) sono stati allegati alle leggi contenenti l'ordine di esecuzione nei due testi originali, inglese e francese.

Al decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1982, n. 217, contenente l'ordine di esecuzione del protocollo n. 4, è allegato il testo francese ed è aggiunta una traduzione italiana, che però è dichiarata « non ufficiale » e « non facente fede » sicché rimanda l'interprete serio e poliglotta all'analisi del testo straniero.

3. Per giustificare l'inclusione dell'articolo 1 nel progetto accluso basta aggiungere:

a) che anche in linea teorica i tribunali nazionali non possono essere vincolati da un testo apparso nella *Gazzetta Ufficiale* soltanto in lingua straniera; la pubblicazione delle leggi prescritta dalla Costituzione comporta l'uso della lingua italiana, perché è destinata a far conoscere le leggi ai giudici, ai funzionari e a tutti i cittadini, ancorché non poliglotti;

b) che non va presa sul serio la preoccupazione di commettere errori nel fare la traduzione italiana, sia perché l'errore può essere evitato con un po' d'attenzione, sia perché qualche errore può dar luogo ad un inadempimento parziale, l'omissione della traduzione può determinare un inadempimento totale dello Stato nei rapporti internazionali.

4. Non si può attribuire al legislatore tutta la colpa delle frequenti violazioni della convenzione europea constatate nei processi civili davanti ai tribunali italiani, anche perché i principi relativi alla giustizia, contemplati nella convenzione, sono da tempo nel patrimonio giuridico di tutti i Paesi civili, sicché ad essi i giudici dovrebbero sempre trovare spontaneamente il modo di riferirsi.

5. Ma l'esperienza ha dimostrato che molte violazioni della convenzione derivano proprio dal metodo interpretativo, che molti giudici adottano.

Va sotto il nome di « robotica giudiziaria » (perché nega utilità all'intelli-

genza dei giudici) la modernissima tecnica interpretativa basata sulla tendenza a far prevalere in ogni caso la lettera della legge secondo l'interpretazione più grezza.

Nell'interpretazione delle leggi si trascura l'elemento logico e quello sistematico. L'interpretazione estensiva, utilizzata nei secoli per attuare il fondamentale principio di uguaglianza, è di fatto bandita dal nostro ordinamento giuridico; i giudici moderni ripudiano la stessa nozione di interpretazione estensiva o la confondono, ora con la *lata interpretatio*, ora con l'analogia.

Con l'interpretazione grettamente letterale delle norme sostanziali si pone in pericolo l'equità del giudizio; con la interpretazione grettamente letterale delle norme processuali si può ritardare il giudizio civile al di là del « termine ragionevole » e si è giunti fino a negare lo stesso diritto alla definizione giudiziale delle controversie.

6. Le osservazioni contenute nel paragrafo precedente giustificano la proposta di abrogare l'articolo 12, primo comma, delle preleggi, contenuta nell'articolo 2 dell'accluso progetto. Il testo da abrogare è il seguente: « Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore ».

Il testo ora riferito potrebbe essere ritenuto inutile se non fosse dannoso. Ad esso si rifanno i sostenitori del primato dell'interpretazione letterale; da esso si fanno derivare criteri interpretativi (*in claris non fit interpretatio, ubi lex voluit dixit, ubi tacuit noluit*) che mortificano la funzione del giudice ed impediscono alla giurisprudenza di progredire con la realtà sociale.

7. La violazione del diritto ad un giudizio imparziale è stata denunciata in alcuni uffici giudiziari di provincia, sensibili al « peso » dei personaggi in causa; ha formato anche oggetto di ricorso alla Commissione europea per i diritti dell'uomo.

Da ciò deriva la proposta, contenuta nell'articolo 3 dell'accluso progetto, di introdurre anche nel processo civile la possibilità di ottenere la rimessione ad altro giudice per legittimo sospetto.

8. Il diritto più ovvio, fra quelli contemplati nella convenzione europea, è il diritto alla definizione giudiziale delle controversie. L'amore eccessivo per l'interpretazione letterale ha causato, da noi, anche la violazione di tale diritto.

È sotto accusa la giurisprudenza relativa ai rapporti fra il giudizio di cassazione e quello di revocazione; precisamente si tratta dell'interpretazione e dell'applicazione dell'articolo 398, quarto comma, del codice di procedura civile: « La proposizione della revocazione sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo, fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione ».

9. La Corte di cassazione enuncia o presuppone le affermazioni seguenti:

a) la proposizione di un'istanza di revocazione determina la sospensione del giudizio di cassazione in corso, quale che sia il momento nel quale l'istanza di revocazione è proposta; anche se è proposta dopo la scadenza del termine per ricorrere;

b) l'effetto sospensivo dell'istanza di revocazione è automatico (è sottratto ad ogni controllo del giudice) e perciò deriva anche dalla proposizione di istanze di revocazione inammissibili o manifestamente infondate;

c) è legittima la proposizione di più istanze di revocazione in tempi successivi e ciascuna comporta l'effetto sospensivo automatico.

10. Dalle affermazioni della Corte di cassazione (a + b + c) deriva il corollario: « è data facoltà alla parte che vi abbia interesse di impedire a tempo indeterminato la pronuncia della Corte di cassazione, cioè di porre un veto implicito alla conclusione del processo civile ».

L'interesse ad impedire la conclusione del giudizio di cassazione è evidente almeno nel caso del ricorrente che abbia ottenuto la sospensione dell'esecuzione della sentenza di appello, visto che in questo caso l'esecuzione è subordinata alla conclusione del giudizio di cassazione (l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione non è impugnabile né revocabile).

L'inconciliabilità del corollario con il diritto della controparte a veder definita dal giudice la causa in corso non può essere negata da alcuna persona di buon senso.

11. La Corte di cassazione avrebbe certamente rifiutato il risultato assurdo dell'interpretazione grettamente letterale, se avesse riletto il quarto comma dell'articolo 398 del codice di procedura civile alla luce dei principi generali. Con l'uso congiunto dei diversi elementi (letterale, logico e sistematico) la Corte avrebbe probabilmente concluso che tutte le disposizioni del citato quarto comma sono da riferire alla medesima ipotesi: che l'istanza di revocazione sia stata proposta prima della scadenza del termine per ricorrere in cassazione.

Il sospetto che la colpa dei giudici (difetto di cultura) sia nettamente prevalente nella citata fattispecie di violazione del diritto alla definizione giudiziale delle controversie non appare del tutto infondato. Ma al punto in cui siamo, a più di trent'anni dalla ratificazione della Convenzione di Roma, anche per eliminare la citata violazione è necessario percorrere la via della legge.

Fra le diverse soluzioni possibili si propone l'abrogazione pura e semplice dell'articolo 398, quarto comma, del codice di procedura civile. L'abrogazione non produrrà un soldo di danno, visto che l'istante in revocazione ha sempre la possibilità di chiedere la sospensione dell'esecuzione a norma dell'articolo 401 del codice di procedura civile senza che sia necessaria a tal fine anche la sospensione del giudizio di cassazione.

La proposta è contenuta nell'articolo 4 del progetto allegato.

12. L'articolo 5 del progetto, in materia di procedura penale, costituisce il na-

turale sviluppo delle regole essenziali formulate nell'articolo 5, comma 2 e nell'articolo 6, comma 3, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

È stato da più parti denunciato che la pratica degli « interrogatori a sorpresa », cui si dedicano volentieri molti inquisitori, pregiudica gli accusati innocenti, non crea difficoltà o imbarazzo per i veri colpevoli.

13. L'articolo 6 del progetto concerne la responsabilità personale del funzionario o del magistrato, che ha emanato un provvedimento contrario ai principi enunciati nella convenzione europea ed ha così posto lo Stato nella condizione di subire una condanna da parte della Corte europea per i diritti dell'uomo.

Il diritto dello Stato di ripetere dal funzionario o dal magistrato l'intera somma pagata e di esercitare la rivalsa direttamente in via amministrativa (mediante ritenuta) è giustificato, nel sistema dell'articolo 6, da un duplice ordine di considerazioni:

a) quando la responsabilità dello Stato e per esso del funzionario o del

magistrato già emerge dalla decisione della Corte europea, si può prescindere, al fine del diritto di rivalsa, da un nuovo giudizio sulla responsabilità medesima; salvo, s'intende, il diritto del funzionario o del magistrato colpito di impugnare il provvedimento che dispone la ritenuta;

b) nel caso di atto amministrativo o giurisdizionale contrastante con i principi della convenzione europea, la colpa del funzionario o del magistrato può essere agevolmente presunta e di regola è gravissima, visto il carattere elementare ed essenziale dei principi della convenzione.

14. L'articolo 7 dispone l'abrogazione di « tutte le disposizioni incompatibili con i principi indicati negli atti allegati alla presente legge o con le disposizioni ivi stabilite ». Si tratta del corollario naturale del disposto dell'articolo 1, inteso ad inserire nel diritto interno la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché i successivi protocolli addizionali o integrativi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La traduzione italiana dei testi sotto elencati, allegata alla presente legge, è vincolante in tutti i rapporti di diritto interno:

a) *allegato A* — Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, con le modificazioni di cui al protocollo n. 3, adottato a Strasburgo il 6 maggio 1963 ed al protocollo n. 5, adottato a Strasburgo il 20 gennaio 1966;

b) *allegato B* — Protocollo n. 1, adottato a Parigi il 20 marzo 1952;

c) *allegato C* — Protocollo n. 2, adottato a Strasburgo il 6 maggio 1963;

c) *allegato D* — Protocollo n. 4, adottato a Strasburgo il 16 settembre 1963.

2. Le autorità giudiziarie ed amministrative sono tenute ad osservare e far osservare i principi indicati negli atti allegati alla presente legge e le disposizioni ivi stabilite.

ART. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale è abrogato.

ART. 3.

1. La rimessione del procedimento civile ad un giudice diverso da quello competente per territorio o da quello adito può essere disposta per legittimo sospetto dalla Corte di cassazione.

2. L'istanza di rimessione può essere proposta nell'atto di citazione, nel ricorso

o nel primo scritto difensivo del giudizio di primo grado o del giudizio di appello.

3. Il giudice che riceve l'istanza di rimessione trasmette gli atti alla Corte di cassazione, salva la facoltà di adottare i provvedimenti urgenti.

4. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio.

ART. 4.

1. Il quarto comma dell'articolo 398 del codice di procedura civile è abrogato.

2. Resta ferma la sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione, se l'istanza di revocazione è stata proposta prima dell'entrata in vigore della presente legge.

3. Il procedimento di cassazione già sospeso a norma dell'articolo 398, quarto comma, del codice di procedura civile riprende il suo corso; l'udienza di discussione è stabilita d'ufficio non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

1. L'arrestato o l'accusato non può essere sottoposto a interrogatorio da alcuna autorità se non ha avuto piena conoscenza delle accuse a suo carico e delle prove d'accusa. L'interrogatorio non può aver luogo se non sono trascorsi almeno tre giorni dalla piena conoscenza predetta.

2. La piena conoscenza si presume se gli atti sono stati depositati a disposizione del difensore.

ART. 6.

1. Se è stato condannato a pagare l'indennizzo di cui all'articolo 50 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, lo Stato si rivale a carico dei magistrati o dei funzionari che hanno emesso il provvedimento lesivo, se la colpa di

costoro emerge dai fatti posti a base della decisione della Corte europea per i diritti dell'uomo.

2. La rivalsa è esercitata mediante ritenuta sullo stipendio, sulla pensione o sulle indennità di fine rapporto.

3. La ritenuta è applicata dallo Stato ovvero, per conto dello Stato, dall'ente pubblico dal quale dipende il funzionario che ha emesso il provvedimento lesivo.

4. Il provvedimento che dispone la ritenuta è immediatamente esecutivo nonostante gravame.

ART. 7.

1. Fermo il disposto degli articoli precedenti, tutte le disposizioni incompatibili con i principi indicati negli atti allegati alla presente legge o con le disposizioni ivi stabilite sono abrogate.

ALLEGATO A

[Lettera a), articolo 1].

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, con le modificazioni di cui al protocollo n. 3, adottato a Strasburgo il 6 maggio 1963 ed al protocollo n. 5, adottato a Strasburgo il 20 gennaio 1966.

ARTICOLO 1.

Le alte parti contraenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti al titolo della presente convenzione.

TITOLO I

ARTICOLO 2.

1. La legge tutela il diritto di ciascuno alla vita. La morte non può essere intenzionalmente inflitta, salvo che debba eseguirsi una sentenza di condanna, se si tratta di delitto per il quale la legge prevede la pena capitale.

2. Non costituisce violazione del presente articolo la morte che deriva dall'uso della forza per la necessità assoluta:

a) di assicurare la difesa di qualsiasi persona contro una violenza illegale;

b) di eseguire un arresto regolare o di impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;

c) di reprimere in conformità alla legge una sommossa o una insurrezione.

ARTICOLO 3.

Nessuno può essere sottoposto a tortura, a pene o trattamenti infamanti.

ARTICOLO 4.

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.

2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

3. Non è considerato « lavoro forzato o obbligatorio » ai sensi del presente articolo:

a) ogni lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni previste dall'articolo 5 della presente Convenzione o nel periodo di libertà condizionata;

b) ogni servizio di carattere militare o, nel caso di obiettori di coscienza nei paesi nei quali l'obiezione di coscienza è riconosciuta legittima, ogni servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;

c) ogni servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minaccia la vita o il benessere della comunità;

d) ogni lavoro o servizio che fa parte dei normali doveri civici.

ARTICOLO 5.

1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà salvo che nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:

a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;

b) se è in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento legittimamente adottato da un tribunale ovvero per garantire l'esecuzione di un obbligo imposto dalla legge;

c) se è stato arrestato o è detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente quando vi sono ragioni sufficienti per sospettare che egli abbia commesso un reato o per ritenere necessario impedirgli di commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso;

d) se si tratta della detenzione regolare di un minore al fine della sua rieducazione ovvero al fine di tradurlo dinanzi all'autorità competente;

e) se si tratta della detenzione regolare di una persona per prevenire la propagazione di una malattia contagiosa, ovvero della detenzione regolare di un alienato, di un alcoolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;

f) se si tratta dell'arresto o della detenzione regolare di una persona per impedirle di penetrare illegalmente nel territorio, o di una persona contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'extradizione.

2. Ogni persona arrestata deve essere informata al più presto e in una lingua a lei comprensibile dei motivi dell'arresto e di ogni accusa elevata a suo carico.

3. Ogni persona arrestata o detenuta nelle condizioni previste dal paragrafo 1 (c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha il diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere posta in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia che assicuri la comparizione dell'interessato all'udienza.

4. Ogni persona privata della libertà per arresto o detenzione ha diritto di proporre ricorso ad un tribunale che decide, entro breve termine, sulla legalità della sua detenzione e ne ordina la scarcerazione se la detenzione è illegale.

5. Ogni persona arrestata o detenuta in violazione di una o più disposizioni di questo articolo ha diritto ad una riparazione.

ARTICOLO 6.

1. Ognuno ha il diritto di ottenere che la sua causa sia trattata in modo equo, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale stabilito per legge, il quale decide delle controversie relative ai diritti ed alle obbligazioni di carattere civile ovvero della fondatezza di qualsiasi accusa in materia penale. La sentenza deve essere resa pubblicamente; ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico per l'intera durata o per una parte del processo, quando occorre tutelare la morale, l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale in una società democratica, gli interessi dei minori o la vita privata delle parti in causa oppure, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, se in particolari circostanze la pubblicità può pregiudicare gli interessi della giustizia.

2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

3. Ogni accusato ha specialmente il diritto di:

a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;

b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;

c) difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore,

d) interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;

e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.

ARTICOLO 7.

1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che al momento in cui è stata commessa non costituiva reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non può essere inflitta una pena più grave di quella che era applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

2. Il presente articolo non pregiudica la condanna e la punizione di una persona colpevole d'una azione o d'una omissione che, al momento in cui è stata commessa, era criminale secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.

ARTICOLO 8.

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto salvo che l'ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, la sicurezza pubblica, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Articolo 9.

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione e credo e la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza pubblica, per la tutela dell'ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui.

ARTICOLO 10.

1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto comprende la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna delle autorità e

senza limiti di frontiera. Il presente articolo non pregiudica la facoltà degli Stati di sottoporre ad autorizzazione le imprese esercenti la radiodiffusione, la cinematografia o la televisione.

2. L'esercizio delle predette libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto a formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni, se si tratta di misure necessarie in una società democratica per la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale o la sicurezza pubblica, per la difesa dell'ordine o la prevenzione dei delitti, per la tutela della salute o della morale o della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

ARTICOLO 11.

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi.

2. L'esercizio di questi diritti non può costituire oggetto di altre restrizioni oltre quelle che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, la sicurezza pubblica, la difesa dell'ordine e la prevenzione dei delitti, per la protezione della salute o della morale o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non vieta che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o della amministrazione dello Stato.

ARTICOLO 12.

Uomini e donne in età adatta hanno diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l'esercizio di tale diritto.

ARTICOLO 13.

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

ARTICOLO 14.

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza distinzione di alcuna spe-

cie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinioni politiche o di altre opinioni, di origine nazionale o sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

ARTICOLO 15.

1. In caso di guerra o di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte Contraente può prendere delle misure in deroga alle obbligazioni previste nella presente Convenzione nella stretta misura in cui la situazione lo esiga e a condizione che tali misure non siano in contraddizione con le altre obbligazioni derivanti dal diritto internazionale.

2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all'articolo 2, salvo che per il caso di decesso risultante da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 (paragrafo 1) e 7.

3. Ogni Alta Parte Contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene pienamente informato il Segretario Generale del Consiglio d'Europa delle misure prese e dei motivi che le hanno ispirate. Essa deve parimenti informare il Segretario Generale del Consiglio d'Europa della data in cui queste misure hanno cessato d'esser in vigore e le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.

ARTICOLO 16.

Nessuna delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 può essere considerata come vietante alle Alte Parti Contraenti di porre limitazioni all'attività politica degli stranieri.

ARTICOLO 17.

Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come implicante il diritto per uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un'attività o compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o porre a questi diritti e a queste libertà limitazioni maggiori di quelle previste in detta Convenzione.

ARTICOLO 18.

Le limitazioni che, in base alla presente Convenzione, sono poste a detti diritti e libertà non possono essere applicate che per lo scopo per il quale sono state previste.

TITOLO II

ARTICOLO 19.

Al fine di assicurare il rispetto degli impegni risultanti dalla presente Convenzione per le Alte Parti Contraenti, è istituita:

a) una Commissione europea dei Diritti dell'Uomo, in appresso denominata « la Commissione »;

b) una Corte europea dei Diritti dell'Uomo, in appresso denominata « la Corte ».

TITOLO III

ARTICOLO 20.

La Commissione si compone di un numero di membri eguale a quello delle Alte Parti Contraenti. La Commissione non può comprendere più di un cittadino dello stesso Stato.

ARTICOLO 21.

1. I membri della Commissione sono eletti dal Comitato dei Ministri a maggioranza assoluta dei voti, su una lista di nomi presentata dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea Consultiva; ogni gruppo di rappresentanti delle Alte Parti Contraenti alla Assemblea Consultiva presenta tre candidati, almeno due dei quali devono essere della sua nazionalità.

2. Nella misura in cui è applicabile, la stessa procedura è seguita per completare la Commissione nel caso in cui altri Stati diventino in seguito Parti della presente Convenzione e per provvedere ai seggi divenuti vacanti.

ARTICOLO 22.

1. I membri della Commissione sono eletti per un periodo di sei anni. Essi sono rieleggibili. Tuttavia, per quanto concerne i membri designati alla prima elezione, le funzioni di sette membri scadranno al termine di tre anni.

2. I membri le cui funzioni devono scadere al termine del periodo iniziale di tre anni, sono estratti a sorte dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa immediatamente dopo l'espletamento della prima elezione.

3. Al fine di assicurare nella misura del possibile il rinnovo di una metà della Commissione ogni tre anni, il Comitato dei Ministri può, prima di procedere ad ogni ulteriore elezione, decidere che uno o più mandati dei membri da eleggere abbiano una durata diversa da quella di sei anni, senza tuttavia che questa durata possa eccedere nove anni o essere inferiore a tre anni.

4. Nel caso in cui sia necessario conferire più mandati, e il Comitato dei Ministri applichi il paragrafo precedente, la ripartizione dei mandati avviene mediante estrazione a sorte effettuata dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa immediatamente dopo l'elezione.

5. Il membro della Commissione eletto in sostituzione di un membro che non abbia completato il periodo delle sue funzioni, rimane in carica fino alla scadenza del periodo di mandato del suo predecessore.

6. I membri della Commissione restano in funzione fino alla loro sostituzione. Anche dopo la sostituzione essi continuano a trattare gli affari di cui sono stati già investiti.

ARTICOLO 23.

I membri della Commissione partecipano ad essa a titolo personale.

ARTICOLO 24.

Ogni Parte Contraente può deferire alla Commissione, attraverso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, ogni inosservanza delle disposizioni della presente Convenzione che essa ritenga possa essere imputata ad un'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 25.

1. La Commissione può essere investita di una domanda indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati, che pretenda d'essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti Contraenti dei diritti riconosciuti nella presente Convenzione, nel caso in cui l'Alta Parte Contraente chiamata in causa abbia dichiarato di riconoscere la competenza della Commissione in tale materia. Le Alte Parti Contraenti che hanno sottoscritto una tale dichiarazione s'impegnano a non ostacolare in alcun modo l'effettivo esercizio del diritto anzidetto.

2. Le dichiarazioni di cui sopra possono essere fatte anche per un periodo determinato.

3. Esse sono depositate presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa che ne trasmette copia alle Alte Parti Contraenti e ne assicura la pubblicazione.

4. La Commissione eserciterà la competenza che le è attribuita dal presente articolo solo quando almeno sei Alte Parti Contraenti si troveranno vincolate dalla dichiarazione prevista nei paragrafi precedenti.

ARTICOLO 26.

La Commissione può essere adita solo dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne, qual è inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva.

ARTICOLO 27.

1. La Commissione rigetta la domanda avanzata sulla base dell'articolo 25 quando:

a) è anonima;

b) è essenzialmente la stessa di una precedentemente esaminata dalla Commissione o già sottoposta ad un'altra istanza internazionale inquirente o decidente e non contiene fatti nuovi.

2. La Commissione dichiara irricevibile ogni domanda avanzata sulla base dell'articolo 25 quand'essa giudichi tale domanda incompatibile con le disposizioni della presente Convenzione, manifestamente infondata o abusiva.

3. La Commissione respinge ogni domanda che consideri irricevibile in base all'articolo 26.

ARTICOLO 28.

Nel caso in cui la Commissione accolga la domanda:

a) al fine di stabilire i fatti, procede ad un esame della domanda in contraddittorio con i rappresentanti delle Parti e, se del caso, a un'inchiesta per la quale tutti gli Stati interessati forniranno tutte le facilitazioni necessarie, dopo uno scambio di vedute con la Commissione;

b) si mette a disposizione degli interessati per pervenire ad una regolamentazione amichevole della controversia, nel rispetto dei Diritti dell'Uomo quali li riconosce la presente Convenzione.

ARTICOLO 29.

Dopo aver accolto un ricorso presentato in applicazione dello articolo 25, la Commissione può tuttavia decidere all'unanimità di respingerlo se, nel corso dell'esame, essa constati l'esistenza di uno dei motivi di irricevibilità prevista all'articolo 27. La decisione è comunicata alle parti.

ARTICOLO 30.

Se consegue una regolamentazione amichevole conforme all'articolo 28, la Commissione stende un rapporto che è trasmesso agli Stati interessati, al Comitato dei Ministri ed al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, per la pubblicazione. Il rapporto si limita ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata.

ARTICOLO 31.

1. Se non si è potuta avere una soluzione, la Commissione redige un rapporto nel quale constata i fatti e formula un parere sulla questione se i fatti constatati comportino, da parte dello Stato interessato, una violazione delle obbligazioni che gli incombono in base alla Commissione. Le opinioni di tutti i membri della Commissione su tale punto possono essere espresse nel rapporto.

2. Il rapporto è trasmesso al Comitato dei Ministri; esso è anche comunicato agli Stati interessati che non hanno però la facoltà di pubblicarlo.

3. Trasmettendo il rapporto al Comitato dei Ministri, la Commissione può formulare le proposte che essa giudica opportune.

ARTICOLO 32

1. Se nel termine di tre mesi dalla trasmissione del rapporto della Commissione al Comitato dei Ministri, la controversia non è deferita alla Corte in applicazione dell'articolo 48 della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri prende, con una deliberazione a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti aventi diritto di partecipare al Comitato, una decisione sulla questione se si sia avuta o meno una violazione della Convenzione.

2. In caso affermativo, il Comitato dei Ministri fissa un periodo entro il quale l'Alta Parte Contraente interessata deve prendere le misure che la decisione del Comitato dei Ministri comporta.

3. Se l'Alta Parte Contraente interessata non ha adottato misure soddisfacenti nel periodo stabilito, il Comitato dei Ministri dà alla sua decisione iniziale, con la maggioranza prevista al paragrafo 1 del presente articolo, il seguito che essa comporta e pubblica il rapporto.

4. Le Alte Parti Contraenti si impegnano a considerare come obbligatoria nei loro confronti ogni decisione che il Comitato dei Ministri prende in applicazione dei precedenti paragrafi.

ARTICOLO 33.

La Commissione si riunisce a porte chiuse.

ARTICOLO 34.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 29, le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza dei membri presenti e votanti.

ARTICOLO 35.

La Commissione si riunisce quando le circostanze l'esigono. Essa è convocata dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

ARTICOLO 36.

La Commissione stabilisce il proprio regolamento interno.

ARTICOLO 37.

Il segretariato della Commissione è assicurato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

TITOLO IV

ARTICOLO 38.

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si compone di un numero di giudici eguale a quello dei membri del Consiglio d'Europa. Non può comprendere più di un cittadino di uno stesso Stato.

ARTICOLO 39.

1. I membri della Corte sono eletti dall'Assemblea Consultiva a maggioranza dei voti espressi su una lista di persone presentata dai Membri del Consiglio d'Europa; ciascuno dei Membri deve presentare tre candidati, due almeno dei quali suoi cittadini.

2. La stessa procedura si osserva in quanto applicabile per completare la Corte in caso di ammissione di nuovi Membri al Consiglio d'Europa e per coprire i seggi rimasti vacanti.

3. I candidati dovranno godere della più alta considerazione morale e possedere i requisiti richiesti per l'esercizio delle più alte funzioni giudiziarie o essere dei giureconsulti di riconosciuta competenza.

ARTICOLO 40.

1. I membri della Corte sono eletti per un periodo di nove anni. Essi sono rieleggibili. Tuttavia, per ciò che concerne i membri designati con la prima elezione, le funzioni di quattro membri scadranno al termine dei tre anni, quelle di altri quattro membri scadranno dopo sei anni.

2. I membri le cui funzioni devono scadere al termine dei periodi iniziali di tre e sei anni sono estratti a sorte dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa immediatamente dopo l'espletamento della prima elezione.

3. Al fine di assicurare nella misura del possibile il rinnovo di un terzo della Corte ogni tre anni, l'Assemblea Consultiva può, prima di procedere ad ogni ulteriore elezione, decidere che uno o più mandati dei membri da eleggere abbiano una durata diversa da quelle di nove anni, senza tuttavia che questa possa eccedere dodici anni o essere inferiore a sei anni.

4. Nel caso in cui sia necessario conferire più mandati e l'Assemblea Consultiva applichi il paragrafo precedente, la ripartizione dei mandati avviene mediante estrazione a sorte effettuata dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa immediatamente dopo l'elezione.

5. Il membro della Corte eletto in sostituzione di un membro che non abbia completato il periodo delle sue funzioni, rimane in carica fino alla scadenza del periodo di mandato del suo predecessore.

6. I membri della Corte restano in funzione fino a che i loro posti siano stati ricoperti. Anche successivamente essi continuano a trattare gli affari di cui sono già investiti.

ARTICOLO 41.

La Corte elegge il suo Presidente e il suo Vice-Presidente per un periodo di tre anni. Essi sono rieleggibili.

ARTICOLO 42.

I membri della Corte ricevono un'indennità per ogni giorno di funzione, il cui ammontare sarà determinato dal Comitato dei Ministri.

ARTICOLO 43.

Per la trattazione di ogni affare che le viene sottoposto, la Corte si costituisce in una Camera composta di sette giudici. Ne fanno parte d'ufficio il giudice della nazionalità di ogni Stato interessato o, se un tale giudice manchi, una persona scelta dallo Stato per parteciparvi come giudice; i nomi degli altri giudici sono estratti a sorte dal Presidente, prima dell'inizio dell'esame dell'affare.

ARTICOLO 44.

Solo le Alte Parti Contraenti e la Commissione hanno qualità per presentarsi dinanzi alla Corte.

ARTICOLO 45.

La competenza della Corte si estende a tutti gli affari concernenti l'interpretazione e l'applicazione della presente Convenzione che le Alte Parti Contraenti o la Commissione sottopongano ad essa nelle condizioni previste dall'articolo 48.

ARTICOLO 46.

1. Ogni Alta Parte Contraente può, in qualsiasi momento, dichiarare di riconoscere come obbligatoria di pieno diritto e senza convenzione speciale, la giurisdizione della Corte su tutti gli affari concernenti l'interpretazione e l'applicazione della presente Convenzione.

2. La dichiarazione di cui sopra può essere fatta incondizionatamente oppure subordinata alla condizione che altre Parti Contraenti facciano la stessa dichiarazione. Può essere fatta per un periodo determinato.

3. Le dichiarazioni saranno depositate presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa che ne trasmetterà copia alle Alte Parti Contraenti.

Articolo 47.

La Corte non può essere investita di un affare che dopo la constatazione, fatta dalla Commissione, del fallimento della composizione amichevole ed entro il periodo di tre mesi previsto dall'articolo 32.

ARTICOLO 48.

A condizione che l'Alta Parte Contraente interessata, se non è che una, o le Alte Parti Contraenti interessate, se sono più d'una, siano soggette alla giurisdizione obbligatoria della Corte o, in mancanza di ciò, con il consenso dell'Alta Parte Contraente interessata, se non è che una, o delle Alte Parti Contraenti interessate, se sono più d'una, la Corte può essere adita:

- a) dalla Commissione;
- b) da un'Alta Parte Contraente di cui la parte lesa è cittadino;
- c) da un'Alta Parte Contraente che ha fatto ricorso alla Commissione;
- d) da un'Alta Parte Contraente chiamata in causa.

ARTICOLO 49.

In caso di contestazione sulla questione della propria competenza, la Corte decide.

ARTICOLO 50.

Se la decisione della Corte dichiara che una decisione presa o una misura ordinata dall'autorità giudiziaria o da altra autorità di una Parte Contraente si trova interamente o parzialmente in contrasto con obbligazioni che derivano dalla presente Convenzione, e se il diritto interno di detta Parte non permette che in modo incompleto di eliminare le conseguenze di tale decisione o di tale misura, la decisione della Corte accorda, quando è il caso, un'equo indennizzo alla parte lesa.

ARTICOLO 51.

1. La decisione della Corte è motivata.
2. Se la decisione non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà il diritto di unirvi la sua opinione individuale.

ARTICOLO 52.

La decisione della Corte è definitiva.

ARTICOLO 53.

Le Alte Parti Contraenti si impegnano a conformarsi alle decisioni della Corte nelle controversie nelle quali sono parti.

ARTICOLO 54.

La decisione della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l'esecuzione.

ARTICOLO 55.

La Corte stabilisce il suo regolamento e fissa la sua procedura.

ARTICOLO 56.

1. La prima elezione dei membri della Corte avrà luogo dopo che le dichiarazioni delle Alte Parti Contraenti previste dall'articolo 46 avranno raggiunto il numero di otto.

2. La Corte non potrà essere adita prima di tale elezione.

TITOLO V

ARTICOLO 57.

Ogni Alta Parte Contraente, su domanda del Segretario Generale del Consiglio d'Europa, fornirà le spiegazioni richieste sul modo in cui il proprio diritto interno assicura la effettiva applicazione di tutte le disposizioni della presente Convenzione.

ARTICOLO 58.

Le spese della Commissione e della Corte sono a carico del Consiglio d'Europa.

ARTICOLO 59.

I membri della Commissione e della Corte godono, durante l'esercizio delle loro funzioni, dei privilegi e delle immunità previsti all'articolo 40 dello Statuto del Consiglio d'Europa e negli Accordi conclusi in virtù di tale articolo.

ARTICOLO 60.

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata come recante pregiudizio o limitazione ai Diritti dell'Uomo e alle Libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in conformità alle leggi di qualunque Stato Contraente o agli accordi internazionali di cui tale Stato sia parte.

ARTICOLO 61.

Nessuna disposizione della presente Convenzione porta pregiudizio ai poteri conferiti al Comitato dei Ministri dallo Statuto del Consiglio d'Europa.

ARTICOLO 62.

Le Alte Parti Contraenti rinunziano reciprocamente, salvo compromesso speciale, a prevalersi dei trattati, convenzioni o dichiarazioni fra di loro esistenti, in vista di sottomettere, per via di ricorso, una controversia nata dall'interpretazione o dall'applicazione della presente Convenzione ad una procedura di regolamento diversa da quelle previste dalla Convenzione medesima.

ARTICOLO 63.

1. Ogni Stato, al momento della ratifica o in ogni altro momento successivo, può dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che la presente Convenzione troverà applicazione in tutti i territori o in determinati territori di cui assicura le relazioni internazionali.

2. La Convenzione si applicherà al territorio o ai territori designati nella notifica dal trentesimo giorno successivo alla data in cui il Segretario Generale del Consiglio d'Europa avrà ricevuto la notifica.

3. In detti territori le disposizioni della presente Convenzione saranno applicate tenendo conto delle necessità locali.

4. Ogni Stato che ha fatto una dichiarazione conforme al primo paragrafo di questo articolo può, in ogni momento, dichiarare relativamente a uno o a più territori previsti in tale dichiarazione che accetta la competenza della Commissione a conoscere dei ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative, o di gruppi di privati in conformità all'articolo 25 della presente Convenzione.

ARTICOLO 64.

1. Ogni Stato, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del suo strumento di ratifica, può formulare una riserva riguardo ad una particolare disposizione della Convenzione, nella misura in cui una legge in quel momento in vigore sul suo territorio non sia conforme a tale disposizione. Le riserve di carattere generale non sono autorizzate in base al presente articolo.

2. Ogni riserva emessa in conformità al presente articolo comporta una succinta esposizione della legge difforme.

ARTICOLO 65.

1. Un'Alta Parte Contraente non può denunciare la presente Convenzione che dopo un periodo di cinque anni dalla data d'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti e dando un preavviso di sei mesi mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che ne informa le altre Parti Contraenti.

2. La denuncia non può avere l'effetto di svincolare l'Alta Parte Contraente interessata dalle obbligazioni di cui alla presente Convenzione se il fatto che ne costituisce violazione è stato compiuto da essa anteriormente alla data in cui la denuncia produce il suo effetto.

3. Con la medesima riserva cessa d'esser Parte della presente Convenzione ogni Parte Contraente che cessi d'essere membro del Consiglio d'Europa.

4. La Convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dei precedenti paragrafi relativamente a ogni territorio nel quale sia stata dichiarata applicabile in base all'articolo 63.

ARTICOLO 66.

1. La presente Convenzione è aperta alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata. Le ratifiche saranno depositate presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica.

3. Per ogni firmatario che la ratificherà successivamente, la Convenzione entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.

4. Il Segretario Generale notificherà a tutti i membri del Consiglio d'Europa l'entrata in vigore della Convenzione, i nomi delle Alte Parti Contraenti che l'avranno ratificata ed il deposito di ogni altro strumento di ratifica che si sia avuto successivamente.

Fatto a Roma il 4 novembre 1950 in francese e in inglese, le due versioni facenti egualmente testo, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne comunicherà copie certificate conformi a tutti i firmatari.

ALLEGATO B

[Lettera b), articolo 1].

PROTOCOLLO N. 1

ADOTTATO A PARIGI IL 20 MARZO 1952

ARTICOLO 1.

Ogni persona fisica o morale ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà salvo che per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi giudicate necessarie per regolare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altre contribuzioni o delle ammende.

ARTICOLO 2.

Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'istruzione, deve rispettare il diritto dei genitori di assicurare l'educazione e l'istruzione dei figli in modo conforme alle loro convinzioni religiose e filosofiche.

ARTICOLO 3.

Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad organizzare ad intervalli ragionevoli, elezioni libere a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo.

ARTICOLO 4.

Ogni Alta Parte Contraente, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o in ogni altro momento successivo, può comunicare al Segretario Generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione indicante in quali limiti si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo a quei territori che sono designati in detta dichiarazione e di cui assicura le relazioni internazionali.

Ogni Alta Parte Contraente che ha fatto la dichiarazione di cui al paragrafo precedente può, di volta in volta, comunicare una nuova dichiarazione che modifichi i termini delle dichiarazioni precedenti o che ponga fine all'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo su un determinato territorio.

La dichiarazione fatta conformemente al presente articolo sarà considerata fatta in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 63 della Convenzione.

ARTICOLO 5.

Le Alte Parti Contraenti considereranno gli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente Protocollo come articoli aggiuntivi alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno in conseguenza.

ARTICOLO 6.

Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione; sarà ratificato contemporaneamente alla Convenzione o dopo la ratifica di essa. Entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica. Per ogni firmatario che lo ratificherà in seguito, il Protocollo entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.

Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa che notificherà a tutti i Membri i nomi di quelli che l'avranno ratificato.

Fatto a Parigi, il 20 marzo 1952, in francese e in inglese, le due versioni facendo egualmente testo, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne comunicherà copia certificata conforme ad ognuno dei governi firmatari.

ALLEGATO C

[Lettera c), articolo 1].

PROTOCOLLO N. 2

ADOTTATO A STRASBURGO IL 6 MAGGIO 1963

ARTICOLO 1.

1. La Corte a richiesta del Comitato dei Ministri può dare pareri su problemi giuridici relativi all'interpretazione della Convenzione e dei suoi Protocolli.

2. Tali pareri non possono concernere problemi relativi al contenuto o all'estensione dei diritti e delle libertà definiti nel Titolo I della Convenzione e nei suoi Protocolli, né altri problemi di cui la Commissione, la Corte o il Comitato dei Ministri potrebbero essere investiti a seguito della introduzione di un ricorso previsto dalla Convenzione.

3. La decisione del Comitato dei Ministri di richiedere un parere alla Corte è adottata con la maggioranza dei due terzi dei rappresentanti aventi diritto di partecipare al Comitato.

ARTICOLO 2.

La Corte decide se la richiesta di parere presentata dal Comitato dei Ministri rientra nella sua competenza consultiva definita all'articolo 1.

ARTICOLO 3.

1. Per l'esame delle richieste di pareri la Corte si riunisce in seduta plenaria.

2. Il parere della Corte è motivato.

3. Se il parere non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice ha diritto di aggiungere la motivazione della sua opinione individuale.

4. Il parere della Corte è trasmesso al Comitato dei Ministri.

ARTICOLO 4.

La Corte, se lo ritiene necessario, può emanare disposizioni regolamentari e procedurali a norma dell'articolo 55 della Convenzione anche per l'attuazione del presente Protocollo.

ARTICOLO 5.

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione, i quali possono divenirne Parti mediante:

a) la firma senza riserva di ratifica o di accettazione;

b) la firma con riserva di ratifica o di accettazione seguita dalla ratifica o dall'accettazione. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. Il presente Protocollo entrerà in vigore allorché tutti gli Stati Parti della Convenzione saranno divenuti Parti del Protocollo, in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.

3. Dall'entrata in vigore del presente Protocollo, gli articoli da 1 a 4 saranno considerati come facenti parte integrante della Convenzione.

4. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio:

a) le firme senza riserva di ratifica o di accettazione;

b) le firme con riserva di ratifica o di accettazione;

c) il deposito degli strumenti di ratifica o di accettazione;

d) la data di entrata in vigore del presente Protocollo, in conformità al paragrafo 2 di questo articolo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 6 maggio 1963, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati firmatari.

ALLEGATO D

[Lettera d), articolo 1].

PROTOCOLLO N. 4

ADOTTATO A STRASBURGO IL 16 SETTEMBRE 1963

ARTICOLO 1.

Nessuno può essere privato della libertà per il solo fatto di non essere in grado di adempiere ad un'obbligazione contrattuale.

ARTICOLO 2.

1. Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di sceglierne liberamente la sua residenza.

2. Ognuno è libero di lasciare qualsiasi Paese, compreso il suo.

3. L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che, previste dalla legge, costituiscono, in una società democratica, misure necessarie alla sicurezza nazionale, o alla sicurezza pubblica, al mantenimento dell'ordine pubblico, alla prevenzione dei reati, alla protezione della sanità o della morale o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

4. I diritti riconosciuti nel paragrafo 1 possono anche, in zone determinate, essere oggetto di restrizioni previste dalla legge e giustificate dall'interesse pubblico in una società democratica.

ARTICOLO 3.

1. Nessuno può essere espulso a seguito di misura individuale o collettiva, dal territorio dello Stato di cui è cittadino.

2. Nessuno può essere privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui è cittadino.

ARTICOLO 4.

Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate.

ARTICOLO 5.

1. Ogni Alta Parte Contraente può, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o successivamente, in qualsiasi momento, presentare al Segretario Generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione che indichi in quali limiti essa si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo nei territori designati nella dichiarazione stessa e di cui essa assicura le relazioni internazionali.

2. Ogni Alta Parte Contraente che ha presentato dichiarazioni ai sensi del paragrafo precedente può in ogni momento presentare una nuova dichiarazione che modifichi le precedenti dichiarazioni o ponga fine all'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo su un qualsiasi territorio.

3. La dichiarazione fatta in conformità al presente articolo sarà considerata fatta in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 63 della Convenzione.

4. Il territorio dello Stato al quale il presente Protocollo si applica in virtù di ratifica o di accettazione a ciascuno dei territori ai quali il Protocollo si applica in virtù di una dichiarazione fatta dallo stesso Stato in conformità al presente articolo, saranno considerati come territori distinti ai fini degli articoli 2 e 3.

ARTICOLO 6.

1. Le Alte Parti Contraenti considereranno gli articoli da 1 a 5 di questo Protocollo come articoli aggiuntivi alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno in conseguenza.

2. Tuttavia il diritto di ricorso individuale riconosciuto mediante una dichiarazione fatta in applicazione dell'articolo 25 della Convenzione o il riconoscimento della giurisdizione obbligatoria della Corte effettuato mediante una dichiarazione in applicazione dell'articolo 46 della Convenzione saranno validi, per ciò che concerne il presente Protocollo, solo nella misura in cui l'Alta Parte Contraente interessata avrà dichiarato di riconoscere il diritto suddetto o di accettare la citata giurisdizione per quel che riguarda tutti oppure alcuni degli articoli da 1 a 4 del presente Protocollo.

ARTICOLO 7.

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione o dopo la ratifica di questa ultima. Esso entrerà in vigore dopo il deposito di cinque strumenti di ratifica. Per ogni firmatario che lo ratificherà successivamente il Protocollo entrerà in vigore al momento del deposito dello strumento di ratifica.

2. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa che notificherà a tutti i Membri i nomi di coloro che lo avranno ratificato.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 16 settembre 1963, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne comunicherà copia certificata a ciascuno degli Stati firmatari.